Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 11.01.2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 110 del 19.12.2007 (inserito l'art. 3 bis)
Modificata aliquota con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.06.2011 (art. 2)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 19.12.2011 (art. 2 e art. 3-bis)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23.04.2015 (art. 3-bis – soglia di esenzione)
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 20.12.2019 (art. 3bis – soglia di esenzione)

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art.1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n.360, comma sostituito dall'art.1, comma 142, lettera a), della L.26.12.2006, n.296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lsg.n.446/1997 e successive modificazioni, “Il Comune di Medesano, con decorrenza 1° gennaio 2012, determina l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF, in 0,8 punti percentuali.

Art.3
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art.1, comma 143, ultimo periodo della legge 27.12.2006 n.296, il presente regolamento sara' integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 3 bis
Soglia di esenzione

1. Sono esentati dall’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF tutti coloro il cui reddito annuo imponibile non supera Euro 10.000,00.

Art. 4
Pubblicita' del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 come sostituito dall'art.15, c.1, della legge 11.02.2005, n.15 e' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

Art.6
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute piu' idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art.7
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto non applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e unitamente alla delibera di approvazione verra' comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutivita' e sara' reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.